



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 39 del 12 giugno 2020

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” ed in particolare l’art. 26, comma 4;

Visto il Decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, Regolamento recante lo “Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo” (d’ora in poi “AICS”) e, in particolare, l’art. 18, comma 1, lett. d);

Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 61 del 13 giugno 2016 contenente l’approvazione delle “Procedure gestionali e di rendicontazione per iniziative promosse dalle organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro” (d’ora innanzi anche solo “Procedure gestionali e di rendicontazione”);

Viste le Delibere del Comitato Congiunto n. 63 del 19 maggio 2017, n. 48 del 5 febbraio 2018 e la Delibera di cui alla seduta odierna contenente l’approvazione di modifiche alle suddette Procedure gestionali e di rendicontazione, che aggiornano e sostituiscono le Procedure di cui alla suddetta Delibera n. 61/2016;

Visti, in particolare, i punti n. 33 (“l’esame finale di ammissibilità delle spese è effettuato in modo proporzionale, in base alla percentuale di finanziamento approvata, sul consuntivo totale rendicontato alla conclusione dell’iniziativa, al netto delle spese non ammesse”) e n. 34/a (“Il totale dell’apporto monetario dell’Ente esecutore o di altri finanziatori corrisponda alla percentuale indicata nella proposta approvata”);

Viste le Delibere del Comitato Congiunto n. 43/2016, n.64/2017, n.107/2018 recanti approvazione del Bando per la concessione di contributi a iniziative proposte da

Organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro (d'ora in poi "Bando promossi OSC") rispettivamente per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Considerato che nel Bando promossi OSC 2016 l'apporto del Soggetto proponente è almeno pari al 25 per cento del costo totale, di cui il 10 per cento di apporto monetario e il 15 per cento di valorizzato e che nei Bandi del 2017 e del 2018 l'apporto del Soggetto proponente è solo monetario e pari ad almeno il 10 per cento del costo totale;

Vista la Delibera del Comitato Congiunto n.87/2018 recante approvazione del Bando per la concessione di contributi ad iniziative di Sensibilizzazione ed Educazione alla Cittadinanza Globale proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro (d'ora in poi "Bando ECG");

Considerato che nel Bando ECG 2018 l'apporto monetario del Soggetto proponente è almeno pari al 10 per cento del costo totale;

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sancita per l'intero territorio nazionale dal Governo con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13), cui si sono susseguite altre decretazioni d'urgenza e relativi provvedimenti attuativi, al fine di contenere e gestire tale emergenza;

Tenuto conto che il Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato, in data 11 marzo 2020, che l'emergenza sanitaria di interesse internazionale da COVID -19 assumeva il carattere di una pandemia;

Tenuto conto che l'impatto della pandemia da COVID condurrà, secondo le più recenti stime di istituti economico-finanziari nazionali e internazionali, a una caduta del PIL italiano per l'anno corrente non inferiore al 9 per cento, colpendo il settore privato anche no-profit;

Ritenuto che le OSC in qualità di Soggetti Esecutori di iniziative promosse, anche nel settore dell'ECG, non dispongano - come evidenziato sia in note delle loro rappresentanze, sia nel corso del Tavolo di lavoro "emergenza COVID" AICS-DGCS-OSC - delle risorse sufficienti per far fronte integralmente all'obbligo di cofinanziamento originariamente previsto per le singole iniziative, questo a causa delle difficoltà nella raccolta fondi, in particolare presso donatori privati, e in conseguenza della crisi economica in atto legata alla emergenza pandemica ;

Ritenuta indispensabile e imprescindibile la necessità di salvaguardare il raggiungimento degli specifici obiettivi e risultati attesi dai singoli progetti, garantirne l'efficacia così come il soddisfacimento dei bisogni dei beneficiari cui le attività di cooperazione sono rivolte;

Ritenuto necessario intervenire con una misura emergenziale a carattere eccezionale di supporto economico-finanziario alle iniziative in corso promosse dalle OSC;

Vista la documentazione proposta al Comitato Congiunto dal Direttore dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo;

Delibera

1. La costituzione di un "*Fondo COVID-19 per le iniziative promosse da OSC in corso al 23 febbraio 2020*" (d'ora in poi "Fondo") con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2020 e finalizzato alla copertura della quota parte di apporto monetario dovuto ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), dello Statuto dell'AICS da parte delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) in qualità di Soggetti Esecutori di iniziative promosse, anche nell'ambito dell'Educazione alla Cittadinanza Globale.
2. I contributi del Fondo saranno destinati alle iniziative aggiudicatarie dei Bandi promossi OSC 2016, 2017 e 2018 e Bando ECG 2018 che abbiano attività in corso alla data del 23 febbraio c.a.. Il contributo del Fondo coprirà una quota parte dell'apporto monetario del Soggetto Esecutore calcolato secondo le modalità di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente Delibera, in cui sono altresì disciplinate le modalità di accesso al Fondo.
3. Con proprio provvedimento pubblicato nel sito istituzionale dell'AICS, il Direttore dell'AICS può diramare indicazioni applicative della presente Delibera.



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

COMITATO CONGIUNTO
PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ALLEGATO 1

“Modalità di accesso e di determinazione dei contributi del Fondo COVID-19 per iniziative promosse da OSC in corso al 23 febbraio 2020”

Le OSC, in qualità di Soggetti Esecutori delle iniziative aggiudicate con Bandi promossi 2016, 2017, 2018 e con Bando ECG 2018, potranno accedere al Fondo costituito con la presente Delibera.

Le OSC potranno richiedere un contributo del Fondo per ciascuna iniziativa di cui è Soggetto esecutore e con attività in corso alla data del 23 febbraio c.a..

A tal fine, le OSC possono presentare entro il 31 dicembre 2020 domanda sulla base di un formulario definito dall'AICS, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia entro 7 giorni dall'adozione della presente Delibera.

L'istanza recherà una dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 da parte del legale rappresentante della OSC e sarà trasmessa via PEC all'AICS.

Il contributo di cui ciascuna OSC potrà beneficiare ai sensi della presente Delibera è proporzionale al numero di mesi necessari per la realizzazione delle attività riferite al periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 22 febbraio 2021.

Nel calcolo dei mesi rientrano anche le eventuali proroghe contrattuali ed extracontrattuali già concesse, ai sensi della delibera del Direttore dell'Agenzia n. 17/2020 o da concedersi comunque entro e non oltre il 31 agosto 2020.

Pertanto, nel caso in cui il numero di mesi di attività, nel periodo sopra specificato, sia inferiore a 12, il contributo del Fondo coprirà una quota parte dell'apporto monetario del Soggetto Esecutore secondo questa formula:

$$\frac{\text{numero di mesi di attività (nel periodo temporale indicato)}}{\text{numero mesi di durata convenzionale dell'iniziativa}}$$

Nel caso in cui, sempre nel periodo indicato, il numero di mesi di attività da svolgere è pari a 12, il contributo del Fondo coprirà una quota parte dell'apporto monetario del Soggetto Esecutore pari al massimo a 12/numero mesi di durata convenzionale dell'iniziativa (a titolo esemplificativo, 12/36).

In nessun caso, il contributo del Fondo potrà essere superiore all'apporto monetario del Soggetto Esecutore così come approvato dall'AICS.

Ai fini del computo del contributo del Fondo di cui alla presente Delibera non sono considerati gli apporti non monetari eventualmente previsti a carico delle OSC dai documenti progettuali.

Non saranno, inoltre, considerate ammissibili richieste di contributo inferiori a euro 5.000 o per frazioni di mese inferiori a 15 giorni. Frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate un mese intero. Gli importi saranno arrotondati al centinaio di euro inferiore.

Il Direttore dell'AICS potrà adottare, entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, un motivato provvedimento di rigetto per manifesta irregolarità o per altre gravi ragioni.

Le OSC renderanno l'importo ricevuto nell'ambito della rendicontazione resa per la quota di cofinanziamento monetario a loro carico, imputandolo alle spese effettuate su quella quota e indicandone solamente la provenienza dal Fondo Covid-19 istituito dalla presente delibera.

Non sarà, pertanto, necessario modificare gli importi originariamente previsti nelle Convenzioni e negli altri atti di ufficio conseguenti.

In caso di accoglimento della istanza presentata, il quadro finanziario complessivo del progetto resterà, in questo modo, identico negli importi globali, così come immutati rimarranno gli obiettivi e i risultati attesi del progetto da raggiungere.

Il quadro finanziario darà comunque conto del contributo ricevuto dal "Fondo Covid-19", quale fonte eccezionale di finanziamento dell'apporto monetario dovuto dalle OSC ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) dello Statuto dell'Agenzia.